



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MESSINA
Via Centonze n.162

Tel.090/64021111-64021307 Fax 090/663014-710694

e-mail :tribsolv.messina@giustizia.it

N° 387/10 prot.

OGGETTO : Criteri per la nomina e la conferma degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza per il triennio 2011/2013

Messina ,18/05/2010

- Ordine provinciale medici chirurghi
MESSINA
segreteria.mc@pcc.omceo.it
- Ordine psicologi Regione Siciliana
PALERMO
sede@oprs.it
- Ordine assistenti sociali Regione Siciliana
PALERMO
as.sicilia@fiscalmc.it
- Azienda sanitaria provinciale
MESSINA
direzione.generale@ausl5.messina.it
- Università degli studi
Facoltà di medicina e chirurgia
MESSINA
presidenza.medicina@unime.it

- Università degli studi
Facoltà di scienze politiche
MESSINA
scipola.unime.it
- Università degli studi
Facoltà di scienze della formazione
MESSINA
fax 090/5728874

Si trasmette l'allegata circolare del Consiglio Superiore della Magistratura relativa ai criteri per la nomina e la conferma degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza per il triennio 2011/2013, ed il relativo bando, con preghiera di provvedere alla massima diffusione degli stessi, precisando che il numero dei posti di esperto in organico è pari ad 8 unità.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande si riporta testualmente il contenuto dell'art.4 del bando :

“1) La domanda di nomina o di conferma a esperto del Tribunale di Sorveglianza deve essere presentata **tra il 31 maggio e il 30 giugno 2010**.

2) La presentazione della domanda di nomina o di conferma deve avvenire compilando e inviando per via telematica al Consiglio Superiore della Magistratura l'apposito modulo (mod.A) reperibile sul sito del Consiglio (www.csm.it <<http://www.csm.it/>>) e altresì consegnando o facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente compilato e sottoscritto, in originale e in due copie, al Tribunale per il quale la domanda è proposta.

3) All'atto della presentazione della domanda l'aspirante deve autocertificare, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni, l'esistenza dei requisiti indicati nel mod.A .

4) Alla domanda consegnata o fatta pervenire all'ufficio per il quale la stessa è proposta devono essere allegati:

- a. nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina o alla conferma sia dipendente pubblico o privato;
- b. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla insussistenza delle cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico di esperto del tribunale di sorveglianza come previste dall'art.7 della circolare relativa a nomina e status degli esperti di

sorveglianza approvata dal Consiglio superiore della magistratura in data 5 maggio 2010 (mod.B);

- c. dichiarazione con cui l'aspirante si impegna, a seconda del proprio *status*, a non svolgere consulenze tecniche di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e a dimettersi dall'incarico di giudice onorario o componente laico di altri organi giudiziari entro la data di inizio dell'incarico (mod.C);
- d. auto relazione sulle proprie esperienze professionali, allegando la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 1, comma 3, specificando:
 - i titoli di studio posseduti;
 - le attività svolte;
 - la partecipazione a corsi e seminari;
 - le pubblicazioni effettuate.

5) Alla domanda trasmessa per posta deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento ai sensi dell'art.38 DPR 28 dicembre 2000, n.445. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione della domanda cartacea né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico.

6) L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate nel precedente comma 2 determina l'inammissibilità della domanda.”

Il Presidente
dott. Marcello SCORDO

